

Edison S.p.A. – Edison Trading S.p.A.

Allegato n. 2

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI DELL'ART. 14-TER DELLA LEGGE N. 287/90**

Procedimento istruttorio I721

**Oggetto**

Impegni presentati dalle società Edison S.p.A., con sede legale in Milano, Foro Buonaparte n. 31, nella persona del procuratore e legale rappresentante *pro tempore* Prof. Avv. Piergiuseppe Biandrino (nel seguito "Edison"), ed Edison Trading S.p.A., con sede legale in Milano Foro Buonaparte n. 31, nella persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* Dr. Massimo Quaglini (nel seguito "Edison Trading").

**La fattispecie contestata**

Con Provvedimento n. 20708 del 27 gennaio 2010 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (nel seguito "Autorità") ha avviato nei confronti di Edipower S.p.A. (nel seguito "Edipower"), nonché delle società con cui questa aveva sottoscritto nel 2003 i contratti di *tolling* e *power purchase* già oggetto di comunicazione preventiva ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90 (cfr. Provvedimento n. 12724 del 22 dicembre 2003, I591), ovvero Edison Trading, A2A Trading S.r.l., Alpiq Energia Italia S.p.A. e Iride Mercato S.r.l. (nel seguito collettivamente "*toller*") e delle rispettive controllanti, Edison, A2A S.p.A., Alpiq Holding S.A. e Iride S.p.A., un procedimento istruttorio per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

Più precisamente l'Autorità, facendo seguito ad una segnalazione pervenutale dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (nel seguito "AEEG") in data 13 agosto 2009 relativa alle dinamiche di prezzo e ai comportamenti tenuti da alcuni operatori nel trimestre novembre 2008 – gennaio 2009 nella macrozona Sicilia del mercato elettrico (cfr. "Relazione Tecnica sugli esiti dell'istruttoria conoscitiva sulle dinamiche di formazione dei prezzi nel mercato dell'energia elettrica, con riferimento alla zona Sicilia ed alle zone ad essa interconnesse, negli ultimi mesi del 2008 e nel gennaio 2009" (allegato A alla delibera VIS. 3/09) ha ipotizzato che diversamente da quanto comunicato nel 2003 con riferimento ai suddetti contratti di *tolling* e *power purchase*, i *toller* abbiano coordinato le rispettive politiche commerciali al fine di mantenere ingiustificatamente elevati i livelli di prezzo nella borsa dell'energia elettrica italiana, in particolare in Sicilia, area già critica in quanto caratterizzata da scarsa capacità produttiva e imprevedibilità del carico giornaliero.

Secondo l'Autorità l'ipotesi di un coordinamento tra i *toller* emergerebbe, da un lato, da un asserito parallelismo nei rispettivi profili orari di presunto trattenimento della capacità produttiva disponibile per ciascuno di essi presso le sei unità produttive della centrale termoelettrica di San Filippo del Mela di proprietà di Edipower, e dall'altro, dalla presunta proporzionalità di tale utilizzo rispetto alla quota di energia spettante a ciascun *toller* in base al contratto di *tolling*.

Sempre secondo l'Autorità tale proporzionalità non apparirebbe giustificata o necessitata né dalle procedure di gestione dei flussi di informazione all'interno di Edipower, né dai sistemi di allocazione delle capacità produttive di questa e nemmeno dalle modalità di approvvigionamento dei combustibili, così come comunicati all'Autorità stessa nel 2003.

Non vi sarebbe dunque, per l'Autorità, alcuna spiegazione plausibile circa la presunta stretta relazione tra l'entità del contributo di ciascun *toller* all'ipotizzato *withholding* di Edipower in Sicilia e la rispettiva quota di ripartizione dell'energia complessivamente prodotta da Edipower medesima.

In base al provvedimento di avvio dell'istruttoria I721 "*le evidenze a disposizione conducono a ritenere che i toller abbiano posto in essere, in prima approssimazione sul mercato del giorno prima (nel seguito "MGP"), ma probabilmente anche sul mercato dei servizi di dispacciamento (nel seguito "MSD") un'intesa restrittiva ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, del TFUE [in quanto] il trattenimento di capacità osservato*

Milano, 27 luglio 2010

1



**Edison S.p.A. – Edison Trading S.p.A.**

*dall'AEEG potrebbe essere il frutto di un'attività di coordinamento riguardante il funzionamento di tutti gli impianti di generazione di Edipower".*

#### ***Mercati interessati***

##### **a) Il mercato del prodotto**

Il contesto merceologico nel quale si sarebbero verificate le condotte oggetto di segnalazione da parte dell'AEEG, come riprese dall'Autorità, è il mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica.

Tale mercato si può definire come l'insieme dei contratti di compravendita di energia elettrica stipulati da operatori che dispongono di fonti primarie di energia (tramite produzione nazionale e importazioni) da un lato, e grandi clienti industriali, grossisti e Acquirente Unico dall'altro.

Si tratta di contratti che possono essere conclusi sia su una piattaforma di scambi centralizzata (borsa elettrica), sia al di fuori di quest'ultima, tramite contrattazione bilaterale (cosiddetti contratti OTC).

La borsa elettrica italiana è costituita principalmente da un mercato a pronti, nel quale la maggior parte dell'energia viene contrattata sul MGP, dove vengono scambiati diritti/impegni a prelevare ed immettere energia elettrica per il giorno successivo, quando gli scambi di energia tra le parti si realizzano fisicamente.

A valle di MGP (e del mercato di aggiustamento) prende poi avvio il MSD, a cui è abilitato a partecipare un sottoinsieme degli impianti attivi su MGP, che gode di particolari caratteristiche tecniche.

Su MSD, il gestore della rete di trasmissione nazionale, Terna S.p.A. (di seguito "Terna"), si approvvigiona delle risorse necessarie a risolvere le congestioni della rete all'interno di ciascuna zona, predisporre adeguati margini di capacità di riserva secondaria e terziaria di potenza di generazione garantire il bilanciamento tra immissioni e prelievi di energia, sia "a programma", che "in tempo reale".

Sulla base della costante giurisprudenza comunitaria e nazionale, il mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica – di cui MGP è parte – è un mercato distinto da quello dei servizi di dispacciamento o MSD gestito da Terna.

In ogni caso, dato che i comportamenti segnalati dall'AEEG ed oggetto del presente provvedimento riguardano condotte che sarebbero state poste in essere su MGP, il mercato del prodotto rilevante per il procedimento istruttorio 1721 è principalmente il mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica, anche se l'Autorità non esclude la possibilità di ampliare l'ambito di valutazione al mercato dei servizi.

##### **b) Il mercato geografico**

Poiché la rete di trasmissione nazionale è caratterizzata da una serie di vincoli fisici di natura strutturale che, soprattutto in alcune ore della giornata, limitano il trasporto di energia da una zona all'altra del territorio italiano, determinando vere e proprie congestioni di rete, la dimensione geografica del mercato della vendita all'ingrosso dell'energia elettrica non si può ritenere nazionale.

L'indagine conoscitiva svolta congiuntamente dall'Autorità e dall'AEEG<sup>1</sup>, ha individuato, infatti, più mercati di tipo macrozonale. In particolare, sono stati individuati quattro distinti mercati geografici rilevanti: la macroarea Nord, la macroarea Sud, la macroarea Sicilia e la macroarea Sardegna.

I comportamenti asseritamente posti in essere dagli operatori oggetto del provvedimento di avvio dell'istruttoria 1721 riguardano direttamente la macrozona Sicilia, anche se l'Autorità non esclude la possibilità di ampliare l'ambito di valutazione ad altri ambiti territoriali.

#### ***Descrizione degli impegni proposti***

Edison ed Edison Trading propongono due impegni tra loro collegati e relativi entrambi al mercato geografico della Sicilia, definiti congiuntamente alle altre parti del procedimento.

Il primo impegno ha ad oggetto l'affidamento ad un unico soggetto, individuato nella stessa Edipower, delle attività di approvvigionamento dei combustibili e di definizione e formulazione delle offerte nei mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento relativamente all'impianto di San Filippo del Mela.

<sup>1</sup> Cfr. l'Indagine Conoscitiva sullo stato di liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas, chiusa con provvedimento in data 09/02/2005.

**Edison S.p.A. – Edilson Trading S.p.A.**

Con tale impegno cesseranno di avere applicazione per l'impianto di San Filippo del Mela le modalità operative attualmente imposte dalla ripartizione della capacità produttiva dell'impianto tra i quattro *toller* [omissis] delle unità di San Filippo del Mela previste in servizio.

Il secondo impegno ha ad oggetto l'adozione di un meccanismo finalizzato a garantire, in considerazione della posizione pivotale oggi detenuta dall'impianto di San Filippo del Mela (sia pure solo in talune ore e in presenza di talune specifiche condizioni), livelli contenuti dei prezzi offerti nei mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento.

Al riguardo, la soluzione che si propone all'esame dell'Autorità si ricollega, nei termini di seguito precisati, alla disciplina dettata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dalle diverse delibere dell'AEEG in tema di unità "essenziali".

Tale disciplina (per la quale v. in particolare la delibera AEEG n. 111/06 del 9 giugno 2006, come successivamente modificata ed integrata, e il relativo Allegato A) prevede che i titolari delle unità produttive identificate (da Terna) come "essenziali" possano optare tra diversi regimi, tutti finalizzati a garantire l'efficienza dei mercati (e *in primis* del MSD) ma significativamente diversi tra loro quanto all'ambito e all'intensità dei vincoli e degli obblighi che comportano.

Tra tali differenti regimi, il meno penalizzante per gli operatori è quello delle c.d. "modalità alternative per l'assolvimento degli obblighi di offerta derivanti dalla titolarità di impianti essenziali", disciplinato dall'art. 65-bis.2 dell'Allegato A della citata delibera 111/06, che comporta per i titolari di unità "essenziali" vincoli relativi solo al MSD e non anche ai mercati dell'energia.

Il regime più penalizzante per gli operatori, e più vincolante per gli stessi, è invece quello c.d. "ordinario", disciplinato dall'art. 65 del medesimo Allegato A, in forza del quale, nel formulare le loro offerte in termini di prezzi e di quantità, tanto nei mercati dell'energia quanto in quello dei servizi di dispacciamento, i titolari delle unità "essenziali" devono puntualmente attenersi alle indicazioni di Terna (e sono poi retribuiti attraverso un meccanismo di reintegro dei costi effettivamente sostenuti nonché di equa remunerazione del capitale).

Come la quasi totalità dei gestori degli impianti qualificati "essenziali", anche Edipower ha sino ad ora optato per il meno gravoso sistema delle modalità "alternative" con la presente proposta le parti s'impegnano invece a disporre il passaggio dell'impianto di San Filippo del Mela al regime c.d. "ordinario", così rinunciando al diritto di scelta tra i regimi alternativi riconosciuto agli operatori dalla citata normativa, con le conseguenze sopra richiamate quanto ai maggiori vincoli di offerta sui mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento.

Per quanto attiene alla durata dei due impegni sopra indicati, si ritiene che, poiché essi si ricollegano in primo luogo alla posizione di (limitata) pivotità attualmente detenuta dall'impianto di San Filippo del Mela, gli stessi dovrebbero essere mantenuti sino al venir meno di tale posizione e, dunque, tali impegni saranno efficaci sino all'entrata in servizio dell'elettrodotto di collegamento tra la Sicilia e la Calabria che si assume, sulla base degli attuali programmi di Terna, avverrà entro il 2014.

Da ultimo segnaliamo che la disciplina delle unità "essenziali" contenuta nella delibera AEEG n. 111/06, come modificata dalla delibera n. 52/09, è attualmente oggetto di un contenzioso pendente presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia e che questo, con ordinanza n. 85/2010, ha recentemente disposto la remissione degli atti davanti alla Corte di Giustizia con conseguente sospensione del giudizio.

Con riferimento a tale contenzioso e qualora la Corte dovesse accertare l'eventuale illegittimità comunitaria della suddetta disciplina e/o il Tribunale Amministrativo Regionale dovesse disporre l'annullamento e/o comunque questa dovesse cessare di avere efficacia durante il periodo di vigenza del presente impegno comportamentale, Edison e Edison Trading manifestano sin d'ora la piena e incondizionata disponibilità ad individuare, di concerto con l'Autorità, misure comportamentali relative all'impianto di San Filippo del Mela di effetto e durata equivalenti rispetto a quelle ora proposte. Le medesime misure equivalenti saranno adottate anche nel caso in cui la delibera n. 52/09 dovesse essere modificata o abrogata dall'AEEG indipendentemente dal contenzioso di cui sopra.

**Considerazioni circa l'idoneità degli impegni a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria.**

Edison ed Edison Trading ritengono che gli impegni presentati siano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali ipotizzati dall'Autorità nel provvedimento di avvio dell'istruttoria 1721.

Milano, 27 luglio 2010

3

MR 5

**Edison S.p.A. – Edison Trading S.p.A.**

Tali impegni riguardano specificatamente la macrozona Sicilia del mercato elettrico italiano all'ingrosso, in quanto solo in tale area e per le specifiche condizioni strutturali di mercato ivi esistenti Edison Trading, tramite la quota di capacità di produzione degli impianti di San Filippo del Mela nella sua disponibilità, risulta marginale o pivotale, cioè in grado di determinare il prezzo marginale su MGP in talune ore del giorno.

I due impegni proposti, come sopra descritti, sono finalizzati, da un lato, a risolvere qualsiasi possibile criticità connessa al coordinamento tecnico tra i toller necessario per la gestione degli impianti di San Filippo del Mela e, dall'altro, ad assicurare che la definizione dei livelli di prezzo nell'area siciliana non possa essere condizionata in alcun modo dall'attuale posizione di parziale pivotalità<sup>2</sup> detenuta da tali unità.

Con riferimento al primo aspetto, l'affidamento ad un unico soggetto, Edipower appunto, delle attività di approvvigionamento dei combustibili, di programmazione della produzione e di presentazione delle offerte nei mercati dell'energia e dei servizi di dispacciamento esclude ex se qualsiasi occasione di condivisione tra i toller delle decisioni tecniche necessarie per l'operatività degli impianti.

In tal modo, infatti, per la centrale di San Filippo del Mela, vi sarebbe un unico operatore di mercato e utente del dispacciamento responsabile della gestione delle unità produttive.

Insieme con questo impegno strutturale, Edison e Edison Trading intendono altresì offrire all'Autorità un secondo impegno di natura comportamentale atto a garantire il contenimento dei livelli di prezzo nella macrozona Sicilia e nel contempo a favorire lo sviluppo di condizioni di mercato più efficienti anche in tale area.

Come si è anticipato, l'impianto di San Filippo del Mela è l'unico all'interno del parco di generazione di proprietà di Edipower che risulti talvolta marginale in alcune ore della giornata all'interno del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica.

In questa prospettiva la misura proposta è chiaramente finalizzata a eliminare la possibilità per ciascun toller di esercitare qualsiasi potere di mercato mediante l'utilizzo di tale impianto.

Infatti, il passaggio dalle modalità c.d. "alternative" a quelle c.d. "ordinarie"<sup>3</sup> per il dispacciamento delle unità definite "essenziali" dall'AEEG e da Terna, implicherebbe la pressoché integrale devoluzione alla seconda delle scelte in ordine alle modalità di offerta delle suddette su MGP, imponendo, tra l'altro, di offrire su MSD gli stessi prezzi risultanti in esito al MGP.

In base a quanto previsto dall'art. 65 dell'allegato A alla delibera AEEG n. 111/06, il titolare di un impianto "essenziale" per la sicurezza del sistema elettrico, ammesso alla reintegrazione dei costi (c.d. regime "ordinario"), deve formulare le proprie offerte per quell'impianto a prezzo zero e con quantità definite esclusivamente da Terna.

[omissis]

Ben si vede come l'adesione a suddetta disciplina comporti, di fatto, la sostituzione di Terna al gestore unico dell'impianto per larghissima parte della capacità produttiva e per la quasi totalità dei giorni dell'anno.


Giovì peraltro notare che anche nel caso in cui Terna non reputi necessario formulare un'offerta per una quota parte degli impianti ritenuti "essenziali", l'aver aderito alla modalità cosiddetta "ordinaria" non permetterebbe al gestore unico di utilizzare la residua quota di capacità per esercitare un eventuale potere di mercato, dal momento che, sempre a norma dell'art. 65 sopra citato, l'operatore avrebbe in ogni caso

<sup>2</sup> Si noti peraltro che tale pivotalità dell'impianto di San Filippo del Mela, caratterizzato da una tecnologia obsoleta e particolarmente onerosa, risulta essenzialmente determinata da una serie di fattori contingenti ed esogeni quali la scarsa capacità produttiva complessiva all'interno della macrozona Sicilia, l'assenza o comunque insufficiente presenza di impianti dedicati alla copertura dei picchi di consumo zonale e il peculiare e spesso imprevedibile profilo della domanda di energia elettrica nella Macrozona.

<sup>3</sup> Come si è già accennato nella descrizione degli impegni proposti da Edison e Edison Trading, le due modalità di dispacciamento delle unità "essenziali", disciplinate dalla delibera AEEG n. 111/06 e tra cui i titolari degli impianti possono optare, sono molto diverse tra loro. Il regime "ordinario" prevede infatti che gli impianti "essenziali" siano vincolati alla formulazione di offerte su indicazione di Terna (in base ai criteri definiti da AEEG) tanto nei mercati dell'energia, quanto nel mercato dei servizi. In questo caso la capacità ritenuta da Terna "essenziale" deve essere offerta dall'operatore a prezzo zero, mentre quella residua ai costi variabili definiti sempre da AEEG. Per tali prestazioni Terna e AEEG riconoscono al soggetto obbligato il reintegro dei costi di produzione sostenuti nonché i costi fissi e un'equa remunerazione del capitale (peraltro secondo criteri attualmente incerti). Con la modalità "alternativa" invece il titolare di un'unità "essenziale" è vincolato a presentare offerte solo nel mercato dei servizi di dispacciamento per dei quantitativi individuati dall'AEEG e ad un prezzo indicizzato al costo di produzione di un turbogas in ciclo aperto. Per tale capacità l'operatore riceve, in aggiunta alla remunerazione del mercato, un corrispettivo fisso stabilito dall'AEEG.

[omissis]


Milano, 27 luglio 2010




**Edison S.p.A. – Edison Trading S.p.A.**

l'obbligo di offrire la capacità residuale al costo variabile riconosciuto da Terna sulla base dei dettami dell'AEEG.

Con osservanza,

  
Prof Avv. Piergiuseppe Biandrino  
General Counsel  
Edison S.p.A.

  
Dr. Massimo Quaglini  
Amministratore delegato  
Edison Trading S.p.A.

**Milano, 27 luglio 2010**